

Integrazioni modello 231/2001 (maggio '17)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.3.2017 n. 75 il D. Lgs. 15.3.2017 n. 38 attuativo della Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22.7.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto della delega recata dall'art. 19 della L. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), il quale è entrato in vigore il 15 aprile decorso il termine ordinario di vacatio legis.

Le novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Corruzione tra privati

Il D. Lgs. sostituisce il primo comma dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e introduce le seguenti novità:

- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato, in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona, sono collocati altresì coloro i quali, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite. Si dà così rilievo all'amministratore di fatto o a chi svolge funzioni comunque manageriali, ma si lasciano fuori dal novero degli autori del reato coloro i quali non svolgono nemmeno di fatto funzioni direttive;
- presenta rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti "corrotti" interni alla società o all'ente) di ricezione di denaro o altra utilità "non dovuti" e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), quella di sollecitazione da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno a reato di mera condotta e di pericolo (rispetto al bene giuridico rappresentato dalla tutela della concorrenza). Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l'effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie perseguibile d'ufficio. Il reato è quindi punibile a prescindere dalla prova che si sia verificato un evento dannoso per la società a seguito del comportamento illecito. La fattispecie si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità; quindi anche prima di quando si verifica l'atto o l'omissione che viola gli obblighi.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il nuovo art. 2635-bis introduce l'istigazione attiva, norma modellata, anche nel profilo sanzionatorio, sul delitto di istigazione alla corruzione attiva "pubblica", disciplinata dall'articolo 322, comma 2, del Codice penale, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

- sollecitare per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Il comma 3 dell'articolo 2635-bis prevede la procedibilità a querela della persona offesa. In mancanza, pertanto, l'istigatore non sarà sanzionato. Questo elemento trova giustificazione nei differenti interessi tutelati dalle fattispecie di corruzione privata e di corruzione pubblica. Vale il principio per il quale l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo se la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente o di avere oggettiva idoneità persuasiva nei confronti del suo destinatario (si veda la pronuncia 1935/2016 della Cassazione). In questo senso si deve considerare idonea, ad esempio, l'offerta di beni immediatamente utilizzabili e di significativo valore economico, fatta in assenza di serie giustificazioni alternative (pronuncia 6849/2016 della Cassazione).

Nell'ambito di un rapporto tra soggetti comunque privati sarà determinante la valutazione comparativa delle condizioni sociali ed economiche dell'offerente e del destinatario dell'offerta, anche in relazione alle connotazioni della condotta di violazione degli obblighi oggetto dell'istigazione.

Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Sanzioni ex 231/2001

Sono infine previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti:

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la quale priva il condannato della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri uffici con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue alle condanne alla reclusione di almeno sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. L'articolo 2635-ter del Codice civile opera, quindi, in deroga al limite minimo di sei mesi di reclusione;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

